

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1063)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CONTI, LEPORE, BISORI e DE LUCA Angelo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1965

Modifiche alla legge 5 dicembre 1964, n. 1268, recante delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale, in attività di servizio ed in quiescenza, e norme per l'integrazione della tredicesima mensilità per gli anni 1964 e 1965

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 2, ultimo comma, della legge 5 dicembre 1964, numero 1268, con la quale è stata conferita delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza e sono state dettate norme per la integrazione della tredicesima mensilità, per gli anni 1964 e 1965, dispone testualmente: « Dal 1° gennaio 1965, l'indennità di buonuscita dovuta al personale statale sarà liquidata sulla base di un ventesimo dell'80 per cento della misura annua dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione, per ogni anno di servizio computabile ».

Il successivo articolo 3, settimo comma, sullo stesso argomento, prevede, alla lettera a) che « con decorrenza dal 1° marzo 1966 sarà altresì disposta:

a) l'elevazione dell'indennità di buonuscita ad un importo pari all'80 per cento di una mensilità lorda dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione per ogni anno di servizio computabile, e l'adeguamento degli assegni vitalizi, modificando a tal fine, in rapporto alle possibilità offerte dalla maggiore spesa autorizzata con la presente legge e dalla determinazione delle aliquote e della base

imponibile di cui al successivo punto b), il sistema finanziario di gestione e l'ordinamento dell'Opera nazionale di previdenza del personale civile e militare, ed eventualmente delle corrispondenti gestioni delle Aziende autonome ».

L'applicazione delle disposizioni sopra riportate — come è stato rilevato dagli ordini del giorno presentati alla Camera dei deputati dagli onorevoli Scricciolo, Guerrini Giorgio e Fortuna ed al Senato della Repubblica dagli onorevoli senatori Schiavone, Salerni, Lami Starnuti ed altri; De Luca Angelo e Lepore; Cornaggia Medici, Piasenti ed altri — comporta, per coloro che cessano dal servizio attivo nel periodo 1° gennaio 1965-28 febbraio 1966, la liquidazione dell'indennità di buonuscita in un importo di gran lunga inferiore a quello spettante a coloro che saranno collocati a riposo dal 1° marzo 1966.

In base ai calcoli di cui all'allegato prospetto risulta, infatti, che — a parità di anni di servizio — i dipendenti statali collocati in pensione dopo il 1° marzo 1966 percepiranno un'indennità di buonuscita maggiore del 105 per cento di quella spettante ai pari grado, cessati dal servizio nel lasso di tempo compreso tra il 1° gennaio 1965 e il 28 febbraio 1966.

Non v'è dubbio, perciò, che, come posto in evidenza nella stessa relazione della 5^a Commissione permanente del Senato, per effetto dei criteri direttivi fissati, per l'aumento dell'indennità di buonuscita, dalla legge n. 1268 del 1964, si sono create disparità di trattamento, a tutto danno del personale collocato a riposo nel predetto periodo, disparità che non trovano alcuna logica giustificazione.

Al proposito non sembra inutile ricordare quali e quante critiche siano state mosse, da tutti i settori delle due Camere al disegno (Camera dei deputati - Atto n. 1799; Senato della Repubblica - Atto n. 861) che è stato approvato, divenendo così la legge n. 1268 del 1964, nella sua integrale formulazione, soprattutto per consentire almeno l'avvio alla soluzione del grave problema del trattamento economico degli statali.

È stato giustamente ricordato alla Camera dei deputati, in sede di discussione del cennato disegno (Atto n. 1799), che tutti i miglioramenti disposti a decorrere da una certa data creano sperequazioni nei confronti di coloro che non ne beneficiano; nella specie, però, non si può neppure dimenticare che l'indennità di buonuscita è corrisposta a carico dei fondi derivanti dalla contribuzione degli stessi dipendenti statali che è pari (2 per cento) a quella dello Stato, ed, infine, alla costituzione delle riserve presso l'ENPAS hanno contribuito in misura maggiore proprio coloro, che risultano meno avvantaggiati dalla gradualità prevista dalla legge.

Si sottopone, inoltre, all'attenzione degli onorevoli colleghi che, agli effetti della indennità di buonuscita, la predetta legge, non soltanto applica la gradualità del conglobamento, che ne costituisce il criterio informativo fondamentale, ma introduce, altresì, un ulteriore elemento — il diverso rapporto quantitativo (1/20 dal 1° gennaio 1965 e 1/12 dal 1° marzo 1966) — che aggrava la differenza, insita nella cennata gradualità, e, perciò, il danno di coloro che sono collocati a riposo prima del 1° marzo 1966.

In altre parole, per la indennità di buona uscita la legge stabilisce una duplice gradualità: la prima, connessa con l'operazione « conglobamento », per cui la base di calco-

lo dal 1° gennaio 1955 è notevolmente inferiore a quella fissata dal 1° marzo 1966; la seconda, concernente il diverso rapporto da applicare alla predetta base: 1/20 dal 1° gennaio 1965 e 1/12 dal 1° marzo 1966.

Mentre non vi può essere motivo di doglianza in ordine alle sperequazioni derivanti dalla gradualità del conglobamento, perchè, come detto, proprio questo è il criterio informatore della legge che, oltre tutto, trova obiettiva motivazione nelle esigenze del bilancio statale, non vi sono ragioni, nè logiche nè finanziarie, che possano giustificare l'ulteriore differenziazione, derivante dal diverso rapporto, per la indennità di buona uscita.

Non ragioni logiche, perchè siffatta differenziazione è fuori del criterio fondamentale che informa la legge ed è contraria al suo spirito che è quello — come fatto manifesto nella stessa relazione ministeriale al relativo disegno presentato alla Camera dei deputati (Atto n. 1799, pag. 4) — di tendere ad una perequazione, in materia di indennità di buonuscita, tra l'impiego pubblico e quello privato. Non ragioni finanziarie, perchè il fondo di previdenza a cui carico viene corrisposta l'indennità di buonuscita, nell'attuale consistenza, che può calcolarsi intorno ai 95 miliardi, bene avrebbe consentito, come consente, il maggiore aggravio — una volta tanto — che sarebbe derivato se il rapporto — come ora viene proposto — fosse stato fissato in 1/12 fin dal 1° gennaio 1965.

Onorevoli colleghi, con il presente disegno di legge, che si ispira soprattutto a motivi di equità e di logica giuridica, vi proponiamo di modificare la parte degli articoli 2 e 3 della legge n. 1268 del 1964, che riguarda l'aumento dell'indennità di buona uscita.

Con l'articolo 1 del disegno di legge, si stabilisce che, fin dal 1° gennaio 1965, l'indennità di buonuscita sarà liquidata sulla base di 1/12 (invece di 1/20, nella legge previsto) dell'80 per cento della misura annua dello stipendio, paga o retribuzione, parzialmente conglobato, a decorrere dalla stessa data.

Con l'articolo 2, in conseguenza, si apportano le modificazioni formali necessarie per coordinare il nuovo con il precedente testo legislativo.

ESEMPLIFICAZIONE CIRCA LA REALE
PORTATA DELLE NORME RELATIVE
ALL'AUMENTO DELL'INDENNITÀ DI
BUONUSCITA

Si considerano, a soli fini esemplificativi,
i seguenti dati ipotetici:

stipendio annuo lordo . L. 1.200.000

assegno temporaneo (con-
globato dal 1° gennaio
1965) » 360.000

assegno integrativo o in-
dennità (conglobato dal 1°
marzo 1966) » 360.000

Un impiegato, con il suindicato trattamen-
to economico, ha diritto — secondo le norme
della legge n. 1268 del 1964 — alla liquida-
zione dell'indennità di buonuscita, nelle se-
guenti misure:

1) *se collocato a riposto dal 1° gennaio 1965*
(articolo 2)

1/20 dell'80 per cento di
L. 1.560.000 (stipendio +
assegno temporaneo) lire
62.400 per 40 anni di ser-
vizio L. 2.496.000

2) *se collocato a riposo dal 1° marzo 1966*
(articolo 3)

1/12 dell'80 per cento di
L. 1.920.000 (stipendio in-
teramente conglobato) li-
re 128.000 per 40 anni di
servizio L. 5.120.000

L'indennità di buonuscita liquidata nel
secondo caso è superiore del 105 per cento,
cioè più del doppio di quella liquidata nel
primo caso.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, è così modificato:

« Dal 1° gennaio 1965, l'indennità di buonuscita dovuta al personale statale sarà liquidata sulla base di un dodicesimo dell'80 per cento della misura annua dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione, per ogni anno di servizio computabile ».

Art. 2.

La lettera *a*) del settimo comma dell'articolo 3 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, è così modificata:

« *a*) l'elevazione degli assegni vitalizi, in modo che siano adeguati al nuovo importo dello stipendio, paga o retribuzione, modificando, a tal fine e in conseguenza dell'elevazione della indennità di buonuscita disposta dal 1° gennaio 1965, ai sensi del precedente articolo 1, il sistema finanziario di gestione e l'ordinamento dell'Opera nazionale di previdenza del personale civile e militare, ed eventualmente delle corrispondenti gestioni delle Aziende autonome, in rapporto alle possibilità offerte dalla maggiore spesa autorizzata con la presente legge e dalla rideterminazione delle aliquote e della base imponibile di cui al successivo punto *b*) ».